

Attrezzature di lavoro

Definizioni

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.

Zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro, nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni impartite e che i lavoratori le rispettino obbligatoriamente.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

c-bis i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - a installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - b utilizzate correttamente;
 - c oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti previsti e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;

c-bis disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

Formazione ed addestramento

1. Il datore di lavoro si assicura che:
 - i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
 - i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i libretti d'uso dei macchinari documentando il tutto e predisponendo un semplice quaderno dove segnali che alla data xx/xx/xxxx ha messo a disposizione del signor (il lavoratore) il/i libretto/i dei seguenti macchinari da lui utilizzati. Il dipendente firma per ricevuta.

Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
 - a hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

- b** non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- c** segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

Altre disposizioni

Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature a pressione siano sottoposte, a seconda della necessità, a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

I risultati delle verifiche sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione, o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.

Le macchine da sottoporre a visita con periodicità prevista dal fabbricante sono, nel caso degli odontotecnici,:

- polimerizzatori;
- pentole a pressione;
- compressori;
- vaporizzatrici;
- bombole di gas compresso;
- estintori.

Il titolare predispone per ogni macchina o apparecchiatura le necessarie operazioni di manutenzione e taratura, laddove siano previste da manuali d'uso e manutenzione del costruttore.

Le operazioni effettuate vengono registrate a cura del titolare su una scheda che viene conservata, appesa alla macchina o all'apparecchiatura, laddove questo è possibile, oppure in un apposito registro di manutenzione e taratura, suddiviso per ciascuna macchina o apparecchiatura.

Sarà possibile stipulare un contratto con una ditta specializzata.

In laboratorio possiamo trovare tre tipi di macchinari/utensili/attrezzature:

- **Macchine usate** (acquistate prima del 21/09/96) che non avendo subito modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione non presentano il marchio CE: queste macchine devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità della macchina alla legislazione previgente alla Direttiva Macchine. (D.P.R. 27/04/1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro").
- **Macchine acquistate** e messe in servizio prima dell'entrata in vigore della Direttiva macchine (06/09/1996) e recanti il marchio CE: devono rispettare tutte le direttive ad esse applicabili come fossero state messe in servizio dopo l'entrata in vigore della direttiva stessa (circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII del 20 dicembre 2000 DPR 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Chiarimenti operativi). Al momento dell'acquisto, queste macchine devono essere accompagnate da: conformità, libretto d'istruzione per il corretto utilizzo, indicazioni riguardanti le manutenzioni e loro tempistiche, se del caso riferimenti al livello di rumorosità e vibrazione emesse, con le modalità previste dalla Direttiva macchine stessa.
- **Macchine nuove**: dal 21/09/96 devono essere marcate CE e rispettare tutte le direttive ad esse applicabili. Al momento dell'acquisto queste devono essere accompagnate da: conformità, libretto d'istruzione per il corretto utilizzo, indicazioni riguardanti le manutenzioni e loro tempistiche, se del caso riferimenti a livello di rumore e vibrazione emesse, con le modalità previste dalla Direttiva macchine stessa.

Le istruzioni per l'uso sono redatte, in una delle lingue comunitarie, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o

dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione.

In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.